FUTURE IN PEACE

Diritti umani e giustizia internazionale

Statuto:

1. **Nome**

A norma degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero e del presente Statuto è costituita un'associazione denominata "Future in Peace - diritti umani e giustizia internazionale".

La sua durata è indeterminata.

2. **Sede**

La sede legale si trova presso il domicilio della presidenza.

3. **Scopo**

L'Associazione Future in Peace - diritti umani e giustizia internazionale è un'organizzazione indipendente, apartitica e senza scopo di lucro, fondata con l'obiettivo di:

1. Promuovere, tutelare e difendere i diritti umani in Svizzera e nel mondo, nel rispetto dei principi fondamentali del diritto internazionale umanitario e dei trattati sui diritti umani.
2. Fornire sostegno concreto, morale e materiale ai bambini e alle bambine vittime di crimini di guerra, persecuzioni, violenze armate o disastri umanitari, indipendentemente dalla loro nazionalità, religione, etnia o condizione sociale.
3. Organizzare e promuovere programmi di adozione a distanza, garantendo supporto continuativo per il benessere, l'educazione, l'alimentazione e l'assistenza sanitaria dei minori più vulnerabili.
4. Realizzare progetti umanitari, sanitari, educativi, culturali e psicosociali nei contesti colpiti da guerre, occupazioni militari, carestie o altre situazioni di emergenza umanitaria.
5. Fornire assistenza legale, documentazione e accompagnamento alle vittime di violazioni dei diritti umani, anche in collaborazione con avvocati, ONG, istituzioni e organismi internazionali.
6. Supportare e promuovere iniziative legislative, campagne civiche, petizioni popolari e azioni giuridiche volte al rafforzamento del rispetto del diritto internazionale e alla lotta contro l'impunità per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e altre gravi violazioni dei diritti fondamentali.

7. Sensibilizzare l’opinione pubblica attraverso attività di informazione, educazione, comunicazione e advocacy, anche con la produzione di materiale audiovisivo, pubblicazioni, eventi culturali e interventi nei media.
8. Collaborare con enti, associazioni, istituzioni religiose, educative e sociali che condividono gli stessi valori, sia in Svizzera che all’estero, per creare una rete solidale e coordinata a sostegno delle vittime.
9. Favorire la partecipazione attiva della società civile, promuovendo il volontariato, la responsabilità sociale e il coinvolgimento diretto delle persone nei progetti di giustizia e solidarietà internazionale.

4. Attività culturali e artistiche

L’associazione, in coerenza con i propri scopi di promozione dei diritti umani e della giustizia internazionale, si propone anche di organizzare e sostenere attività culturali, artistiche e multiculturali, tra cui concerti, mostre, spettacoli, laboratori e incontri pubblici.

Tali iniziative hanno l’obiettivo di:

1. favorire il dialogo interculturale e la coesione sociale;
2. valorizzare l’arte come strumento di sensibilizzazione sui temi dei diritti umani, della pace e della solidarietà;
3. coinvolgere attivamente la cittadinanza e promuovere la partecipazione inclusiva;
4. offrire visibilità a espressioni artistiche provenienti da comunità diverse o da contesti segnati da conflitti e ingiustizie.

L’associazione può collaborare con enti pubblici e privati, scuole, istituzioni culturali e artisti singoli o collettivi, anche per l’ottenimento di contributi, patrocini o altri sostegni.

5. Mezzi

I mezzi dell’associazione sono costituiti da:

a. contributi dei soci;
b. proventi del patrimonio sociale;
c. ricavi derivanti da attività commerciali e accessorie;
d. fondi raccolti attraverso campagne pubbliche o eventi;
e. donazioni, lasciti, sponsorizzazioni etiche;
f. sovvenzioni, contributi e finanziamenti da enti pubblici o privati, nazionali e internazionali;
g. entrate derivanti da attività culturali, artistiche o multiculturali organizzate dall’associazione;
h. patrocini, aiuti o contributi da parte di Comuni, Cantoni, Confederazione o istituzioni culturali;
i. ogni altra entrata compatibile con gli scopi e i valori dell’associazione.

6. Responsabilità dei soci

Gli obblighi finanziari dell’associazione sono garantiti unicamente dal suo patrimonio: è esclusa la responsabilità personale dei soci.

I soci sono tenuti ad un contributo annuo fissato dall’assemblea sociale.

Colui che cessa di essere socio è tenuto al contributo per l'esercizio in corso.

7. Ammissione dei soci

Ogni persona fisica e giuridica può diventare socio, è necessario inoltrare una richiesta scritta.

L'assemblea sociale può rifiutare l'ammissione anche senza indicarne i motivi.

8. Cessazione dell'appartenenza

La qualità di socio non si può alienare né trasmettere per successione e cessa:

a) nel caso di persone fisiche, mediante recesso, esclusione o decesso;
b) nel caso di persone giuridiche, mediante recesso, esclusione o scioglimento.

9. Recesso

Ogni socio può recedere dall'associazione inoltrando le proprie dimissioni per messaggio/email all'indirizzo dell'Associazione.

Il termine di dimissioni è di 30 giorni.

10. Esclusione

Un socio può essere escluso dall'associazione in qualsiasi momento anche senza fornire un motivo.

L'assemblea sociale decide, tramite votazione, in merito all'esclusione.

11. Organi

Gli organi dell'associazione sono:

a) l'assemblea sociale;
b) il Comitato;
c) l'organo di revisione interno.

12. Assemblea sociale

Un'assemblea sociale ordinaria deve aver luogo annualmente entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale.

Un'assemblea sociale straordinaria si riunisce su richiesta di almeno 5 soci e su convocazione della presidenza o, in caso di sua assenza o impossibilità, su convocazione di altro membro del comitato.

Tutte le assemblee sono regolarmente costituite, qualsiasi sia il numero di soci presenti.

13. Convocazione

I soci vengono convocati all'assemblea sociale con un preavviso di almeno 30 giorni, per iscritto e con allegato l'ordine del giorno.

Purché nessun socio vi si opponga, un'assemblea di tutti i soci può tenersi anche senza rispettare le formalità della convocazione.

14. Diritto di voto

Ogni socio ha diritto ad un voto; le decisioni vengono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

I soci possono farsi rappresentare da un altro socio o, se minorenni, dalla persona che detiene l'autorità parentale, mediante procura scritta.

Le votazioni si effettuano per alzata di mano. Su richiesta, è possibile votare a scrutinio segreto.

Nelle risoluzioni sociali concernenti un interesse privato od una controversia giuridica fra l'associazione da una parte ed un socio, il suo coniuge od un suo parente in linea retta dall'altra parte, il socio è escluso per legge dal diritto di voto.

Le decisioni dell'assemblea sociale possono anche essere prese per iscritto. In questo caso il comitato stabilisce le modalità della votazione e le comunica a tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto di richiedere la discussione orale e la conseguente convocazione di un'assemblea.

15. Competenze dell'assemblea sociale

L'assemblea sociale è l'organo superiore dell'associazione. Si pronuncia su tutti gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su tutto

quanto non ha delegato statutariamente o mediante delibera particolare ad altri organi.

Non è possibile prendere una risoluzione sopra oggetti non debitamente preannunciati.

L'assemblea ha i seguenti compiti inalienabili:

a) modifica dello statuto;
b) ammissione ed esclusione dei soci;
c) determinazione del contributo annuale;
d) approvazione dei conti;
e) elezione e revoca dei membri del comitato;
f) sorveglianza e discarico per il loro operato;
g) elezione e revoca dell'organo di revisione interno;

h) discarico per il suo operato.

16. Comitato

Il comitato si compone di una o più persone fisiche che rappresentano l'associazione verso l'esterno.

I membri del comitato restano in carica fino all'assemblea sociale ordinaria successiva; è ammessa la loro rielezione e possono essere destituiti dall'assemblea in ogni momento.

Essi possono dimettersi presentando per iscritto le loro dimissioni in seduta ordinaria o convocando un'assemblea sociale straordinaria.

Il comitato elegge una presidente o due copresidenti (definita nel seguito come presidenza), nonché un segretario o una segretaria, che non deve necessariamente far parte del comitato.

In caso di copresidenza, i poteri di firma e le responsabilità vengono esercitati congiuntamente, salvo diversa decisione dell'assemblea sociale o indicazione specifica nel verbale di nomina.

La presidenza convoca regolarmente, secondo le necessità, il comitato.

Ogni membro del comitato può esigere dalla presidenza, indicando i motivi, la convocazione immediata di una seduta.

Le decisioni del comitato sono prese a maggioranza dei voti espressi. In caso di parità, la presidenza ha voto preponderante.

Sulle discussioni e decisioni è tenuto un processo verbale, firmato dalla presidenza e dal segretario o dalla segretaria.

Le decisioni possono essere prese anche sotto forma dell'annuenza scritta a una proposta, purché la discussione orale non sia chiesta da nessun membro del comitato.

17. Competenze del comitato

Il comitato rappresenta l'associazione e gestisce l'attività nella misura in cui non abbia delegato la gestione, in particolare ha le seguenti attribuzioni:

a) l'alta direzione e il potere di dare le istruzioni necessarie;
b) la definizione dell'organizzazione;

c) l’organizzazione della contabilità;
d) la gestione dell’attività, la nomina e la revoca delle persone incaricate della gestione e della rappresentanza;
e) l’alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l’osservanza della legge, dello statuto, delle istruzioni a loro date;
f) la preparazione dell’Assemblea generale e l’esecuzione delle sue deliberazioni;
g) l’avviso al giudice in caso di eccedenza dei debiti.

18. Organo di revisione interno

L’assemblea sociale nomina un revisore interno dei conti, con il compito di verificare la contabilità e di consegnare un rapporto all’assemblea sociale ordinaria successiva.

19. Esercizio contabile

L’esercizio contabile ha inizio il 1. gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

20. Scioglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato in ogni tempo dall’assemblea sociale, tale deliberazione richiede la maggioranza assoluta di tutti i soci.

Se detto *quorum* non è raggiunto, può essere deliberata la convocazione di una seconda assemblea, la quale dovrà indicare che

l’associazione potrà essere sciolta mediante voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

21. Liquidazione

La liquidazione spetta ai membri del comitato, a meno che l’assemblea sociale non attribuisca tale incarico ad altre persone.

La liquidazione avviene secondo le norme applicabili alla società anonima.

Una volta estinti tutti i debiti, un eventuale patrimonio è devoluto, secondo decisione dell’assemblea sociale, ad un ente giuridico che persegua uno scopo simile e che benefici dell’esenzione fiscale.

22. Comunicazioni e pubblicazioni

L’organo di pubblicazione dell’associazione è il Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio (FUSC).

Le comunicazioni dell’associazione ai soci si effettuano per iscritto o per email. Sono riservate le disposizioni relative alla convocazione di cui all’art. 12 del presente statuto.

23. Entrata in vigore

Il presente statuto è stato adottato dall’assemblea del 04.06.2025 a Massagno.

24. Copresidenza

L’associazione può essere rappresentata da due copresidenti che condividono congiuntamente i poteri e le responsabilità della presidenza.

I copresidenti possono convocare il Comitato e presiedere le riunioni congiuntamente o alternativamente, secondo accordi interni.

Ogni co-presidente ha diritto di voto nelle decisioni del Comitato; in caso di parità di voti tra i membri del Comitato, la decisione viene rinviata alla successiva riunione salvo diversa determinazione concordata tra i copresidenti.

Le modalità operative della copresidenza sono definite internamente dal Comitato, nel rispetto dello statuto e delle disposizioni dell’assemblea sociale.

Suddivisione dei ruoli:

1. Un/a co-presidente è responsabile del coordinamento delle attività istituzionali, legali e di advocacy, nonché della rappresentanza esterna verso enti pubblici, partner e media.
2. L’altro co-presidente è responsabile dell’organizzazione e gestione delle attività di volontariato, della comunicazione interna e del coordinamento operativo dei progetti sul territorio.

Le specifiche deleghe e compiti di ciascun co-presidente possono essere ri-definiti dal Comitato o dall’assemblea sociale, per garantire flessibilità e adattamento alle necessità dell’associazione.

La sede legale dell’associazione è stabilita presso il domicilio di uno dei copresidenti, come indicato nell’articolo 2.

La presidenza	**Il segretario**
Sofia Alberti - Samia Abou Soueid	Marco Rudin